



# **COMUNE DI SESTU**

## **ORDINANZA DELLA SINDACA**

**ORDINANZA N. 169**

**in data 14/11/2017**

**OGGETTO:**

Interramento di sette ovini deceduti per febbre catarrale (BT) in località Cabriolu Poderi, di proprietà del sig. Cara Enrico - codice azienda IT074CA060

La Sindaca

Vista la certificazione del 14 novembre 2017 dell' ATS Sardegna, ASSL di Cagliari, Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario "Sanità Animale", avente per oggetto: "Reg. (CE) n. 1069/2009, certificazione veterinaria per materiali di categoria 1", registrata in data odierna al Protocollo Riservato del Comando Polizia Locale con numero 390 con la quale viene certificata la morte, causa BT, di altri sette animali della specie ovina, regolarmente contrassegnati individualmente come da predetta certificazione ASL 8, deceduti in località Cabriolu Paderi, nell'azienda di proprietà del signor Cara Enrico, identificata con codice IT074CA060;

Atteso che gli animali sopra indicati si trovano attualmente all'interno della stessa azienda del signor Cara Enrico, ;

Considerato che la località "Cabriolu Paderi" si trova fuori dal centro abitato, in cui la popolazione animale è scarsa, per cui anche in questo caso può disporsi il sotterramento in loco sotto la vigilanza della Polizia Locale;

Visto lo stato degli ovini, che presentano segni evidenti di malattia(BT), che ne sconsigliano il trasporto in impianto autorizzato;

Visto il regolamento CE n. 1069/2009;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267;

Ritenuto necessario adottare con urgenza i provvedimenti atti a impedire inconvenienti igienico sanitari conseguenti alla decomposizione delle carcasse;

ordina

al signor Cara Enrico nato a Dolianova il 19/06/1970 ed ivi residente in via Barbagia 13, in qualità di titolare dell'azienda agricola ubicata in loc. "Cabriolu Paderi" in agro di Sestu, codice IT074CA060, di interrare immediatamente le carcasse degli ovini, presso fondo agricolo della propria azienda, attenendosi scrupolosamente alle direttive del Servizio Veterinario: *"Nel caso in cui lo smaltimento avvenga mediante sotterramento in loco l'area prescelta deve essere delimitata o contrassegnata e devono adottarsi opportune misure di tutela, per la salute e l'ambiente, tali da impedire che gli animali carnivori o onnivori possano accedere alle carcasse e, più in generale, per ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e per l'ambiente. La fossa, al fine di evitare contaminazione delle falde d'acqua, deve essere situata ad una distanza minima di 70 metri da pozzi, sorgenti, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile; deve inoltre essere sufficientemente profonda in maniera tale da garantire che le carcasse animali possano essere ricoperte con uno strato di terra di altezza minima di 1,5 metri; il fondo della fossa, le pareti e le carcasse degli animali deceduti andranno cosparsi di calce viva o altro disinfettante (per es. ipoclorito di sodio); la fossa dovrà essere successivamente riempita di terra sopra la carcassa, avendo cura di non pressarla in modo eccessivo, in quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale".*

L'eventuale violazione o inadempienza alla presente Ordinanza, comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per il dispositivo di cui all'art. 650 del Codice Penale, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie, di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 del 1954.

Durante le operazioni di interrimento e sino alla chiusura dello scavo dovrà essere presente la Polizia Locale, incaricata della vigilanza sul puntuale rispetto di quanto sopra disposto.

La Sindaca

Dr.ssa Maria Paola Secci

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e notificata al signor Cara Enrico - Sestu
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu ;
- trasmessa al Servizio Veterinario – Sanità Animale dell'A.S.L. 8 di Cagliari;

n° prot.

Cagliari,

*390/17/215  
14/11/2017*

Al sig. CHARA ENRICO  
allevatore di ovini/caprini  
Comune di Sei Tu

e p. c.

Al sig. Sindaco  
del comune di Sei Tu

e p. c.

Al Direttore del Servizio  
Igiene degli Allevamenti e delle  
Produzioni Zootecniche

Oggetto: Reg. (CE) n°1069/2009, certificazione veterinaria per materiali di categoria 1.

Il sottoscritto dr. MAURO PULIGI, veterinario dirigente della ASSL di Cagliari certifica di aver accertato in data odierna la morte di n° 07 capi, elencati nella tabella sottostante, di proprietà del sig. CHARA ENRICO, cod. az. 07611260 titolare dell'allevamento ovino/caprino, ubicato in località CARRIOLE PADERE in agro del comune di Sei Tu


delega ASL SI  NO

La carcassa dell'animale suindicato, contenente materiali specifici a rischio TSE, classificata come materiale di categoria 1, secondo quanto disposto dal Regolamento n°1069/2009, deve essere smaltita in impianti autorizzati. E' consentito lo smaltimento in deroga, previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) 1069/2009, tramite sotterramento, secondo quanto indicato dalla lettera e) art. 19 dello stesso Reg. (CE) 1069/2009 e dalle linee guida applicative di tale Regolamento, adottato dalla Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio, che al punto 4 (insorgenza malattia infettiva) dell'articolo 15, precisa le modalità di smaltimento.

Copia ricevuta in data 14.11.2017

Firma dell'allevatore \_\_\_\_\_

*MAURO PULIGI*



Il Veterinario Dirigente

Specie	Categoria	Contrassegno individuale

ASSL CAGLIARI  
SERVIZIO VETERINARIO AREA "A"

CARA ZARCO  
CULCINO

RILIEVO CAPI OVINI MORTI PER B.T.

N° ORD.	CONTRASSEGNO		AGNELLE DA RIPRODUZIONE		PECORE		AGNELLI DA RIPRODUZIONE		ARIETI		AGNELLI DA MACELLO	
	AURICOLARE		3/7 MESI	GRAVIDE FINE GESTAZ.	II° PARTO FINE GESTAZ.	PLURIPARE	6/12 MESI	12/24 MESI	OLTRE 24 MESI	1/15 GG. DI VITA	16/30 GIORNI DI VITA	
1	0000	022140				X						
2		022135				X						
3		1331561				X						
4		1502143		X		X						
5		1502126		X		X						
6		022192				X						
7		020852				X						
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

IL VETERINARIO DOTT. *MASSIMO F. P. G. M. M. M.*

DATA: 11-11-07